

Legge regionale 31 agosto 1982 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

**Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.**

**Art. 1**

La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981 n. 58, assumeranno con i propri tesoreri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.

La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali di cui il primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesoreri o con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.

I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire otto miliardi.